

COMUNE DI GUBBIO

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

PARTE RELATIVA AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (Approvato con deliberazione di G.C. n.72 del 27.03.2008)

Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (collaborazioni di natura occasionale e collaborazioni di natura coordinata e continuativa) nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni, e come definiti dall'art. 110 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dai commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008).
2. Il presente Regolamento viene redatto in armonia con la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 2 dell'11.03.2008.
3. Rientrano nella disciplina di cui al presente regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice civile, fatte salve le esclusioni di cui al successivo articolo 9.

Art. 1 bis – (Società in house)

1. Il presente Regolamento si applica anche agli incarichi di lavoro autonomo (collaborazioni di natura occasionale e collaborazioni di natura coordinata e continuativa) conferiti dalle società in house del Comune di Gubbio, che hanno l'obbligo di osservare i principi e gli obblighi in esso contenuti.
2. Ai fini di cui al comma 1 le società in house hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune tutti gli incarichi da conferire, per il controllo sull'osservanza dei suddetti principi e obblighi.

Art. 2 - (Presupposti e condizioni per il conferimento degli incarichi)

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, sia occasionale che coordinata e continuativa, può avvenire soltanto in presenza dei seguenti presupposti e condizioni:
 - a) l'affidamento dell'incarico può avvenire solo nell'ambito del Programma, approvato dal Consiglio Comunale di cui all'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) può avvenire altresì, anche al di fuori dell'anzidetto programma, nell'ambito delle previsioni derivanti da disposizioni di legge;
 - b) deve trattarsi di incarichi da conferire per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio presso il Comune, la qual cosa impone che deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
 - c) gli incarichi possono essere attribuiti soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, locuzione normativa con la quale si intende: diploma di

laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270). Si prescinde dalla specializzazione universitaria di cui trattasi, e può richiedersi diverso titolo di specializzazione, per incarichi relativi a materie (ad esempio lo spettacolo, particolari tipi di arti ecc..) con riferimento alle quali non esiste specializzazione universitaria;

- d) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- g) il conferimento dell'incarico avviene a seguito e sulla base di apposita procedura comparativa posta in essere e pubblicizzata a norma delle disposizioni contenute nel prosieguo del presente regolamento;
- h) il conferimento dell'incarico può avvenire solo nel rispetto dei limiti di spesa di cui al successivo articolo 3, verificato dal dirigente del settore Finanziario dal quale, a tale proposito, l'organo che intende conferire l'incarico deve ottenere apposito e preventivo nulla osta.

Art. 3 - (Limite massimo della spesa annua)

1. La spesa annua complessiva per gli incarichi di cui al presente regolamento non può superare il 5% della spesa complessiva del personale quale risulta dall'ultimo bilancio consuntivo approvato prima del 1° Gennaio dell'anno di riferimento.
2. La spesa annua, da parte di ciascun dirigente, per gli incarichi di cui trattasi non può superare il limite costituito dalla spesa di cui al comma precedente divisa per il numero dei dirigenti esistenti nel Comune di Gubbio nell'anno di riferimento.
3. Si prescinde dal limite di spesa di cui ai commi anzidetti per le spese legali, che si rendano necessarie o si siano rese necessarie, relative alla difesa in giudizio concernente liti attive e passive.

Art. 4 - (Conferimento incarichi)

1. Ciascun incarico viene conferito dal dirigente, o dal responsabile di servizio che ne abbia titolo, della struttura a favore della quale il soggetto attributario dell'incarico è tenuto a svolgere le proprie prestazioni lavorative.
2. L'organo competente procede al conferimento dell'incarico soltanto in presenza dei presupposti e condizioni di cui al precedente articolo 2, la cui sussistenza deve risultare esplicitamente, mediante indicazione analitica, nell'atto di conferimento dell'incarico.

Art. 5 - (Procedura comparativa)

1. Per essere ammessi a partecipare alla procedura comparativa, i soggetti interessati al conferimento dell'incarico debbono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano l'instaurazione di un rapporto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
 - d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
2. La procedura comparativa è indetta con avviso pubblico approvato dal dirigente o dal responsabile di servizio che ne abbia titolo, come individuati al precedente art. 4), ed avviene per valutazione dei *curricula* oppure per valutazione dei *curricula* e colloquio oppure per valutazione dei *curricula* e prova pratica.
3. Nell'avviso sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) requisiti di ammissione alla procedura comparativa;
 - b) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;

- c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- d) durata dell'incarico;
- e) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- f) compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- g) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- h) termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte;
- i) elementi di valutazione dei *curricula* e dell'eventuale colloquio o prova pratica.

4. La valutazione dei *curricula* è effettuata dal dirigente o responsabile di servizio che ne abbia titolo, come individuati nel precedente art. 4). In caso di procedura comportante anche colloquio o prova pratica il dirigente o responsabile di servizio che ne abbia titolo effettuerà la comparazione avvalendosi di apposita commissione composta dalla stesso dirigente o responsabile di servizio e di altri due membri scelti, se possibile, tra i componenti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

5. Ad ogni *curriculum* viene attribuito un punteggio massimo, totale, di punti 100 (cento) con riferimento ai seguenti elementi, in ragione di una frazione di tale punteggio massimo per ciascuno di essi, come sarà meglio specificato nell'Avviso pubblico:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel Settore di attività di riferimento e il grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione della attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione o dell'oggetto dell'incarico.

6. Qualora la procedura comparativa comprenda anche il colloquio o la prova pratica, la valutazione di queste, da parte della Commissione di cui al precedente punto 4, comporterà l'attribuzione di un ulteriore punteggio massimo di punti 30 (trenta) (max 10 punti attribuibili da parte di ciascuno dei tre membri della commissione).

7. Con riferimento agli incarichi legali, concernenti la difesa in giudizio nelle liti attive e passive, trattandosi di incarichi rispetto ai quali vanno salvaguardate le due esigenze della trasparenza/pubblicità e della fiduciarità/celerità, l'amministrazione potrà predisporre annualmente sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale a tale scopo qualificato, in possesso di determinati requisiti, da cui attingere prescindendo dalla necessità della procedura comparativa di cui al presente articolo, fermi restando le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 6 - (Divieto di rinnovo e proroga)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. Non è ammessa la proroga del contratto di collaborazione, fatto salvo il caso in cui si tratti di portare a termine il progetto oggetto dell'incarico, ove il ritardo nella sua conclusione sia dovuto a causa di forza maggiore e ove si ravvisi un motivato interesse, nel qual caso, qualora la proroga comporti per il collaboratore una mole di lavoro superiore a quella inizialmente prevista, il compenso va proporzionalmente adeguato.

Art. 7 - (Determinazione del compenso)

1. La determinazione del compenso deve essere stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8 - (Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito internet ufficiale dell'amministrazione comunale di Gubbio e attraverso altri mezzi di comunicazione, per un periodo

temporale congruo, comunque non inferiore a 10 giorni (dieci) entro il quale debbono essere spedite le istanze dei soggetti interessati a partecipare alla selezione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono posti in essere a cura del dirigente competente o del responsabile di servizio che ne abbia titolo come individuati nel precedente art. 4.

4. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di all'art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008).

Art. 9 - (Esclusioni)

1. A norma del comma 6-quater dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 77 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), non soggiacciono alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni normative in esso richiamate le collaborazioni concernenti i componenti degli organismi di controllo interno comunque denominati.

2. In armonia con quanto stabilito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, n. 2 dell'11.03.2008, non soggiacciono altresì alle disposizioni del presente Regolamento e alle disposizioni normative in esso richiamate le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscano in una prestazione episodica non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Ente, con un esborso equiparabile ad un rimborso spese; a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella fattispecie di cui al presente comma la partecipazione a convegni, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni.

Art. 10 - (Responsabilità)

1. A norma del comma 56 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) l'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 11 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative adottate in precedenza con riferimento alla materia oggetto del presente regolamento. In particolare è abrogato il regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 7.12.2006.

Art. 12 - (Allegati)

1. Si allegano al presente Regolamento:

- Art. 110, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000;
- Art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, D.Lgs. n. 165/2001;
- Art. 3, comma 18, L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008)
- Art. 3, commi 55, 56, 57, L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008);
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 2 dell'11.03.2008.